

Giurisprudenza

Rassegna giurisprudenziale del 25 gennaio 2006

25 Gennaio 2006

Thumbnail **Estremi: n. 79/01/05 del 10 novembre 2005, depositata il 29 dicembre 2005**
Image not found or type unknown

Argomento: Accertamento -Dichiarazioni e documenti forniti da collaboratori dell'azienda

Con la sentenza in commento, i giudici tributari sono nuovamente tornati ad affrontare il tema relativo all'utilizzazione nel processo tributario di dichiarazioni rese da terzi. Nella fattispecie sottoposta all'attenzione del collegio ligure, in particolare, l'Agenzia delle entrate aveva contestato a una contribuente esercente attività d'impresa la corresponsione di somme in nero a due dipendenti e la conseguente violazione tributaria rappresentata dall'omesso versamento delle ritenute d'acconto sui compensi.

L'avviso di accertamento, con cui veniva effettuato il recupero d'imposta e addebitate le relative sanzioni, era tempestivamente impugnato dalla contribuente, che eccepiva, tra l'altro, l'illegittimità delle prove acquisite per aver proceduto l'Amministrazione finanziaria all'acquisizione di documenti in fotocopia e dichiarazioni fornite da un collaboratore dell'impresa accertata, che aveva così dato evidenza di una parallela contabilità relativa alle cifre corrisposte "in nero" ad alcuni lavoratori. La sentenza con cui la Ctp di Imperia aveva accolto il ricorso è stata impugnata dall'ufficio, che, nel proprio atto, sosteneva di aver basato l'accertamento sulle numerose irregolarità contabili riscontrate presso la ditta, confermate del contenuto delle dichiarazioni e della documentazione fornita dal collaboratore.

Investita della descritta problematica, la Ctr della Liguria ha accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate, sostenendo come sia ormai pacificamente ammessa la possibilità che le dichiarazioni confessorie rese da terzi entrino nel processo tributario, purché esse costituiscano un mero elemento indiziario, da supportare - come avvenuto nella specie - con altri elementi di prova. Quanto alla documentazione prodotta in fotocopia da un collaboratore dell'impresa accertata, i giudici si sono espressi nel senso di ritenere tali elementi sufficientemente idonei a costituire presunzioni gravi, precise e concordanti, alla luce del riscontro tra la documentazione stessa e la

contabilità della ditta.

Estremi: n. 70/01/05 del 21 aprile 2005, depositata il 14 novembre 2005

Argomento: Imposta sulla pubblicità - Accertamento - Termini

La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui il Comune di Genova richiedeva il pagamento della maggiore imposta di pubblicità relativa all'anno 2000 a una società di capitali che aveva partecipato con profitto a una gara indetta per la concessione in uso del suolo comunale per l'installazione di impiantistica pubblicitaria. La sentenza con cui la Ctp di Genova aveva respinto l'impugnativa promossa dalla contribuente veniva da quest'ultima impugnata in appello, sostenendo, oltre all'infondatezza della pretesa contenuta nell'avviso di accertamento, la decadenza dell'ente impositore a pretendere il pagamento dell'imposta.

Chiamata a pronunciarsi sulla fattispecie, la Ctr della Liguria ha ritenuto illegittimo l'atto emesso dal Comune in quanto tardivo. E ciò a motivo del contenuto dell'articolo 10 del Dlgs n. 507/1993, che impone di concludere l'attività di accertamento e rettifica (con notifica del relativo atto) nel termine di due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata; dichiarazione, che in tale fattispecie, andava individuata nella comunicazione con cui la società manifestava al Comune di voler usufruire per l'anno 2000 di impianti pubblicitari.

Estremi: n. 60/16/05 del 27 ottobre 2005, depositata il 28 dicembre 2005

Argomento: Notificazioni - Variazione di residenza

Ai fini tributari, le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale, in base al disposto dell'articolo 60, comma 3, del Dpr n. 600/1973, hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica.

Sulla base di tale principio, la Ctr della Liguria, confermando quanto deciso dai giudici di primo grado, ha ritenuto legittimo l'operato di un contribuente che aveva impugnato la cartella di pagamento conseguente ad accertamento divenuto definitivo, lamentando che l'iscrizione a ruolo impugnata non fosse stata preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento, notificato presso la precedente abitazione del contribuente, successivamente locata (come documentalmente dimostrato).

Estremi: n. 52/16/05 del 17 marzo 2005, depositata il 18 novembre 2005

Argomento: Ricorso avverso avviso di mora - Inammissibilità - Diniego di definizione della lite

Con la sentenza in commento, la Ctr della Liguria ha ritenuto meritevole di accoglimento l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate al fine di contestare la sentenza con cui la Ctp di Genova aveva accolto il ricorso proposto da un contribuente avverso due avvisi di mora ritenendo decaduta

l'amministrazione dal diritto alla riscossione.

Unitamente alla regolarità della procedura di riscossione eseguita (per essere gli avvisi di mora stati preceduti da cartelle di pagamento conseguenti ad accertamento divenuto definitivo, tempestivamente notificate), il Collegio si è ulteriormente espresso in ordine al diniego di definizione della lite ex articolo 12 della legge n. 289/2002 pronunciato dall'Agenzia delle entrate, ritenendolo legittimo in considerazione del fatto che gli avvisi di mora impugnati - contenendo iscrizioni a ruolo derivanti da cartelle esattoriali emesse a seguito di accertamento divenuto definitivo - non sono classificabili tra gli atti impositivi suscettibili di definizione.

di

Manuela Norcia

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/rassegna-giurisprudenziale-del-25-gennaio-2006>